



Ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Modifica del 20 dicembre 2024

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)
ordina:*

I

L'ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008¹ sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza dell'USAV
sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici
(Ordinanza sugli animali da reddito e domestici)

Art. 7a

Abrogato

Art. 16 cpv. 4 e 6

⁴ Nei box di riposo con dispositivo rigido per il collo, è necessario prevedere un'attrezzatura adeguata per garantire che gli animali non possano entrare nella zona per la testa.

⁶ *Abrogato*

Art. 34a Posatoi e posatoi sopraelevati per i pulcini

¹ I posatoi devono essere collocati a un'altezza minima di 50 cm dal pavimento del pollaio. Per gli animali di razza nana è possibile ridurre tale altezza a 40 cm.

² Nel caso di polli domestici, i pulcini ovaiole e riproduttori devono poter accedere a posatoi sopraelevati nelle prime due settimane di vita.

¹ **RS 455.110.1**

Inserire prima del titolo del capitolo 9

Art. 34b Piani dei posatoi di foraggiamento

Nel caso di polli domestici, i piani dei posatoi di foraggiamento installati al di sopra delle superfici grigliate possono essere calcolati come superficie calpestabile secondo l'allegato 1 tabella 9–1 numero 2 OPAn, se sono costituiti da una mangiatoia con due posatoi paralleli, la cui distanza tra gli assi misura almeno 30 cm. Una superficie grigliata al di sopra della quale vi è almeno un piano di posatoi di foraggiamento viene conteggiata 1,5 volte come superficie calpestabile.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

20 dicembre 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss